



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Aprile 2022

Rapporto esplicativo concernente la revisione dell'ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare

Indice

1.	Punti essenziali del progetto	1
1.1	Situazione iniziale.....	1
1.2	Revisione dell'ORCN – aumento della copertura.....	3
1.3	Ulteriore proposta di revisione – adeguamento della terminologia alla legge sull'energia nucleare («ritrattamento»).....	5
1.4	Ulteriore proposta di revisione – integrazione dei termini mancanti in relazione alla riscossione del premio federale per i trasporti	5
2.	Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e di altro genere per Confederazione, Cantoni e Comuni	5
3.	Ripercussioni sull'economia, l'ambiente e la società.....	6
4.	Commento ai singoli articoli	7

1. Punti essenziali del progetto

Breve compendio

Ai sensi della legislazione sulla responsabilità civile in materia nucleare, l'esercente di un impianto nucleare risponde dei danni nucleari senza limitazione finanziaria e deve sottoscrivere una copertura per 1,2 miliardi di euro (più il 10 % di tale importo per gli interessi e le spese riconosciute in giudizio). Attualmente, le compagnie di assicurazione private possono coprire un miliardo di franchi svizzeri. La differenza rispetto alla somma di 1,2 miliardi di euro e determinati rischi che gli assicuratori privati possono escludere integralmente o parzialmente dalla loro copertura sono coperti dalla Confederazione. Per tale copertura della Confederazione, la persona civilmente responsabile versa dei premi nel Fondo per danni nucleari. In futuro, gli assicuratori privati potranno assicurare l'intero importo di 1,2 miliardi di euro e in misura maggiore alcuni rischi oggi esclusi. Di conseguenza si riduce la copertura offerta dalla Confederazione. Questo adeguamento della copertura privata forma l'oggetto della presente revisione dell'ordinanza del 25 marzo 2015¹ sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN). Inoltre, in alcuni punti la terminologia tedesca viene adeguata a quella utilizzata nella legge federale del 21 marzo 2003² sull'energia nucleare (LENu) e vengono integrati i termini attualmente mancanti per la riscossione del premio federale nell'ambito del trasporto.

Nel presente documento viene anzitutto presentata una panoramica dei principi di base e del regime dell'obbligo di copertura in Svizzera (n. 1.1). Vengono quindi spiegati i motivi della revisione e le modifiche proposte per quanto riguarda la copertura privata (n. 1.2), il menzionato adeguamento della terminologia tedesca (n. 1.3) e i termini per la riscossione del premio federale nell'ambito del trasporto di sostanze nucleari (n. 1.4).

1.1 Situazione iniziale

Il 1° gennaio 2022 sono entrate in vigore la legge federale del 13 giugno 2008³ sulla responsabilità civile in materia nucleare (LRCN) e l'ORCN, entrambe completamente rivedute. La LRCN e l'ORCN si fondano su due accordi internazionali in materia di responsabilità civile nel settore del nucleare ratificati dalla Svizzera nel 2009 ed entrati anch'essi in vigore il 1° gennaio 2022: la convenzione di Parigi del 29 luglio 1960⁴ sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare (convenzione di Parigi) e la convenzione complementare di Bruxelles⁵.

Il diritto relativo alla responsabilità civile in materia nucleare disciplina la responsabilità civile in caso di danni nucleari e si basa su diversi principi, come la responsabilità illimitata ed esclusiva dell'esercente di un impianto nucleare⁶ e la rigida responsabilità per rischio – applicabile anche in assenza di colpa. Ulteriore principio importante è l'obbligo di copertura dell'esercente responsabile.

Principio dell'obbligo di copertura

Un principio di base del diritto in materia di responsabilità nucleare è la sussistenza di una determinata copertura mediante assicurazione o altre garanzie finanziarie. La convenzione di Parigi e la convenzione complementare di Bruxelles prevedono un cosiddetto sistema di copertura a tre tranches. La prima tranche ammonta ad almeno 700 milioni di euro e si basa sulla convenzione di Parigi. La seconda e la terza tranche sono disciplinate dalla convenzione complementare di Bruxelles. La seconda corrisponde alla differenza tra l'importo non inferiore a 700 milioni di euro (prima tranche) e 1,2 miliardi di euro. Una terza tranche di 300 milioni di euro viene messa a disposizione dalle odierne 13 parti contraenti della convenzione complementare di Bruxelles, sulla base di una chiave di ripartizione prestabilita (secondo i calcoli odierni, la quota a capo della Svizzera ammonterebbe a circa 9,7 mio. euro; a

¹ RS 732.441

² RS 732.1

³ RS 732.44

⁴ RS 0.732.44

⁵ RS 0.732.440

⁶ Art. 3 cpv. 1 LRCN

seguito del completo abbandono del nucleare da parte della Germania la cifra aumenterebbe a poco più di 10 mio. euro). In totale, le tre tranche portano a una copertura di 1,5 miliardi di euro.

Attuazione in Svizzera

	Somma di copertura totale 1,5 mia. EUR	Origine dei fondi	Base
Terza tranche	300 mio. EUR	Fondi pubblici (quota svizzera, ca. 9,7 mio. EUR; copertura con contributi dell'esercente)	Convenzione complementare di Bruxelles
Prima e seconda tranche	1,2 mia. EUR	Fondi privati (soluzione assicurativa)	Convenzione di Parigi e convenzione complementare di Bruxelles

Copertura ridotta

Per completezza è opportuno ricordare che la somma di copertura per gli impianti di ricerca nucleare, il deposito federale intermedio e i depositi di decadimento è di 70 milioni di euro (più il 10 % per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio) e che la somma di copertura per il trasporto di determinate sostanze nucleari è di 80 milioni di euro (più il 10 % per gli interessi e le spese riconosciute in giudizio)⁷. Il trasporto di elementi di combustibile esausti, per esempio, deve invece essere assicurato per 1,2 miliardi di euro⁸.

Soluzione assicurativa relativa all'obbligo di copertura

La copertura relativa alla responsabilità civile dell'esercente di un impianto nucleare in Svizzera deve essere fornita mediante assicurazione o altra garanzia finanziaria⁹. Questa copertura è fornita in Svizzera, da un lato dal settore assicurativo privato e, a titolo integrativo, dalla Confederazione.

Copertura privata

Secondo la LRCN, l'esercente di una centrale nucleare svizzera deve usufruire per ogni impianto di una copertura non inferiore a un miliardo di franchi svizzeri (più il 10 % di tale importo per gli interessi e le spese riconosciute in giudizio) presso un assicuratore svizzero o un altro fornitore della copertura¹⁰. Tale importo corrisponde alla capacità assicurativa internazionale finora esistente.

Copertura federale

La copertura per gli esercenti di impianti nucleari deve essere fornita in prima linea dal settore privato. Soltanto in caso di lacune subentra la copertura federale. Alcuni rischi non possono essere coperti dalle assicurazioni private, non essendovi una corrispondente capacità assicurativa sul piano internazionale. Di conseguenza, il legislatore ha conferito al Consiglio federale la competenza di escludere dalla copertura privata determinati rischi, in toto o in parte¹¹. Il Consiglio federale ha esercitato tale facoltà con l'articolo 7 ORCN, escludendo ad esempio al 100 per cento i rischi legati a eventi bellici o fenomeni naturali straordinari e al 50 per cento quelli causati da atti terroristici.

⁷ Art. 8 cpv. 3 LRCN, art. 7 par. (b) convenzione di Parigi, art. 2 cpv. 1 e 3 ORCN

⁸ Art. 1 lett. c n. 1 ORCN

⁹ Art. 8 cpv. 1 LRCN

¹⁰ Art. 9 cpv. 1 LRCN

¹¹ Art. 9 cpv. 4 LRCN

I rischi esclusi dalla copertura privata e la differenza compresa tra un miliardo di franchi svizzeri (copertura privata) e 1,2 miliardi di euro di copertura minima sono attualmente coperti dalla Confederazione, così da evitare lacune nella copertura¹². Inoltre, la Confederazione copre i cosiddetti danni tardivi, come già previsto dal diritto vigente. Si tratta di danni per i quali il risarcimento può essere preteso solo dopo la scadenza del termine di perenzione di 30 anni e per i quali l'esercente non è più responsabile¹³. La presente revisione non apporta alcuna modifica in questo senso.

Per finanziare questi impegni, la Confederazione riscuote contributi presso gli esercenti degli impianti nucleari responsabili. L'importo di tali contributi è calcolato secondo principi attuariali e tiene conto dei rischi che presenta l'impianto nucleare o il trasporto in questione¹⁴.

Tali contributi alla copertura federale sono riscossi presso gli esercenti dall'UFE e versati nel fondo per danni nucleari¹⁵. A fine 2021 il saldo del fondo per danni nucleari ammontava a circa 529 milioni di franchi svizzeri¹⁶.

1.2 Revisione dell'ORCN – aumento della copertura

Aumento della copertura privata

Finora, gli assicuratori privati in Svizzera potevano mettere a disposizione una copertura assicurativa pari a un miliardo di franchi svizzeri. Di conseguenza, nella LRCN la copertura privata era stata fissata a tale importo¹⁷. La copertura complessiva, invece, ammonta a 1,2 miliardi di euro¹⁸. Se i fornitori della copertura privata sono in grado di offrire una protezione superiore a un miliardo di franchi svizzeri, e possono farlo a condizioni accettabili, allora il Consiglio federale deve aumentare queste somme minime¹⁹. Come già indicato, il Consiglio federale può specificare determinati rischi che il fornitore della copertura privata può escludere dalla sua copertura²⁰. Di conseguenza, può anche apportare variazioni per tali rischi esclusi in toto o in parte, laddove muti la situazione di partenza del mercato assicurativo.

Lo scopo è che la copertura assicurativa privata possa essere adeguata alla situazione del mercato assicurativo e che sia la più ampia possibile. Per questo, la copertura federale deve servire solo a colmare le lacune per le quali non è disponibile capacità sul mercato assicurativo. Un aumento della copertura privata riduce di conseguenza la copertura federale.

Situazione attuale in Svizzera

In Svizzera sono attualmente presenti due fornitori della copertura privata che insieme offrono la copertura minima richiesta: il pool svizzero per l'assicurazione dei rischi nucleari (SPN) e la European Liability Insurance for the Nuclear Industry (ELINI). Il SPN copre la maggior parte e assicura tutti gli impianti nucleari e tutti i trasporti di sostanze nucleari. La ELINI assicura una percentuale minore di alcuni impianti nucleari.

Nuove possibilità di copertura presso le assicurazioni private

A seguito di prolungati accertamenti sulla questione, nel mese di luglio 2021 il SPN ha infine confermato che in futuro sul mercato assicurativo internazionale sarà disponibile una maggiore capacità per coprire i rischi nucleari e che, di conseguenza, dal 1° gennaio 2023 sarà possibile innalzare la copertura minima a 1,2 miliardi di euro (in precedenza 1 mia. CHF.) e assumere alcuni rischi esclusi o solo parzialmente coperti. Il SPN si attende che sarà possibile ottenere una copertura privata al 100 per cento per i rischi legati ad atti terroristici, fenomeni naturali straordinari e ambientali. Il SPN auspica un certo grado di flessibilità in questo settore, così da poter adeguare rapidamente la copertura privata a

¹² Art. 10 cpv. 1 LRCN

¹³ Art. 11 LRCN

¹⁴ Art. 12 cpv. 1 e 2 LRCN, art. 8 cpv. 1 e 9 cpv. 1 ORCN in combinato disposto con all. 1–3

¹⁵ Art. 13 LRCN

¹⁶ Già ai sensi della LRCN del 18.3.1983 i contributi per la copertura federale venivano riscossi e versati nel fondo per danni nucleari.

¹⁷ Art. 9 cpv. 1 LRCN

¹⁸ Art. 8 cpv. 2 LRCN in combinato disposto con art. 3 par. (b) n. (i) e (ii) convenzione complementare di Bruxelles

¹⁹ Art. 9 cpv. 2 LRCN

²⁰ Art. 9 cpv. 4 LRCN e art. 7 ORCN

eventuali cambiamenti nel mercato assicurativo internazionale.

Nuove previsioni di copertura da parte del SPN dal 1.1.2023:

FATTISPECIE	NOVITÀ	FINORA
Copertura minima	1,2 mia. EUR	1 mia. CHF
Fenomeni naturali straordinari	AI 100 %	Esclusione totale
Atti terroristici	AI 100 %	50 %
Danni ambientali	AI 100 %	50 %

Esclusioni dalla copertura privata mantenute, con copertura federale:

FATTISPECIE	INVARIATO
Eventi bellici	100 %
Danni entro i limiti di tolleranza ²¹	50 %
Prescrizione 10 risp. 20–30 anni	Copertura di tutti i danni nucleari in questo arco di tempo

Fattispecie non più coperte dalla Confederazione:

FATTISPECIE	NOVITÀ	FINORA
Differenza rispetto alla copertura complessiva	0	Differenza tra 1 mia. CHF e 1,2 mia. EUR
Fenomeni naturali straordinari	0	100 % (1,2 mia. EUR)
Atti terroristici	0	50 % (600 mio. EUR)
Danni ambientali	0	50 % (600 mio. EUR)

Flessibilità per i rischi esclusi

Fino a pochi anni fa, a livello internazionale non era disponibile la capacità di copertura privata dei rischi esclusi. Ancora oggi, i riassicuratori stranieri formulano alcune riserve. Tuttavia, nel prossimo futuro il SPN prevede di essere in grado di coprire i rischi sopra elencati. Oggi le capacità del mercato assicurativo internazionale possono subire variazioni relativamente repentine – in entrambi i sensi, ad ogni modo. Un singolo sinistro di grossa portata in qualsiasi parte del pianeta può influenzare in maniera significativa la capacità assicurativa globale, azzerandola o riducendola per alcuni rischi. Non necessariamente un simile sinistro deve consistere in un incidente nucleare. Se, per esempio, si verifica un fenomeno naturale straordinario in un qualsiasi continente, sarà disponibile una minore capacità assicurativa per il rischio «fenomeni naturali». Di conseguenza, nemmeno i fornitori della copertura privata in Svizzera sarebbero più in grado di coprire nella stessa misura il rischio «fenomeni naturali straordinari». Nel mercato delle assicurazioni questo genere di variazioni può richiedere pochis-

²¹ Danni entro i limiti di tolleranza: danni nucleari che si verificano sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti siano stati rispettati (art. 7 cpv. 1 lett. b n. 2 ORCN).

simo tempo. Per questo motivo il comparto delle assicurazioni private ritiene essenziale che all'incremento della copertura privata per i rischi finora esclusi, in toto o in parte, si abbinino un certo grado di flessibilità. Non di rado le capacità dei riassicuratori stranieri per l'anno successivo si conoscono soltanto nella seconda metà del mese di dicembre. Inoltre, le polizze di questo settore vengono stipulate con effetto al 1° gennaio e validità annuale. Pertanto, occorrerebbe rendere possibile un rapido adeguamento della copertura.

L'articolo 7 ORCN tiene in realtà già conto di questa esigenza. La sua formulazione attuale consente al fornitore della copertura privata di escludere una serie di rischi definiti («Il fornitore della copertura privata può escludere dalla copertura nei confronti del danneggiato conformemente agli articoli 4 e 5: ...»). La copertura privata può escludere i rischi elencati in una misura prefissata, ma può anche risultare superiore e ritornare su questo punto; è perciò possibile introdurre rapide modifiche sulla base delle circostanze esterne.

Obbligo di notifica in caso di adeguamento della copertura privata per i rischi esclusi

I premi per la copertura federale sono calcolati attraverso uno strumento di calcolo sulla base degli allegati 1–3 ORCN²². Il calcolo si basa, tra l'altro, sui premi del settore assicurativo privato per la copertura privata. Di conseguenza, l'ORCN prevede obblighi di notifica e termini per i fornitori della copertura privata. Si applicano determinati termini anche per l'UFE in relazione al calcolo e alla riscossione del premio federale. La riscossione deve avvenire entro un mese dalla notifica dei premi privati da parte dei fornitori della copertura privata. Se per i rischi esclusi viene modificata la copertura privata, deve essere adeguato anche lo strumento di calcolo, il che richiede tempo – solitamente, non risulta fattibile entro la fine del mese (che inoltre comprende le festività di fine anno, accompagnate in genere da almeno una settimana di assenza delle persone responsabili). Pertanto, per tali casi vanno previsti un nuovo obbligo di notifica e termini adeguati (per i dettagli, cfr. n. 4).

1.3 Ulteriore proposta di revisione – adeguamento della terminologia alla legge sull'energia nucleare («ritrattamento»)

L'articolo 1 ORCN definisce i trasporti di sostanze nucleari la cui copertura ammonta a 1,2 miliardi di euro. Rientrano nei casi previsti i prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di combustibile esausti, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg (lett. c n. 2). Nel testo tedesco, il termine «Wiederaufbereitung» viene sostituito con «Wiederaufarbeitung» per impiegare la medesima terminologia della LENU²³.

1.4 Ulteriore proposta di revisione – integrazione dei termini mancanti in relazione alla riscossione del premio federale per i trasporti

L'ORCN prevede un termine per la riscossione del premio per la copertura federale degli impianti nucleari, ma non per i trasporti di sostanze nucleari. Con la presente revisione dell'ORCN viene introdotto un termine anche per questa seconda fattispecie.

2. Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e di altro genere per Confederazione, Cantoni e Comuni

Come indicato al numero 1, gli assicuratori privati potranno ora innalzare la copertura privata a 1,2 miliardi di euro e coprire, oppure coprire in misura maggiore, alcuni rischi che oggi sono esclusi in toto o

²² Art. 8 cpv. 1 e 9 cpv. 1 ORCN

²³ Art. 9 cpv. 1 LENU

in parte. La Confederazione non dovrà più coprire né la differenza tra un miliardo di franchi svizzeri e 1,2 miliardi di euro né determinati rischi (o non più nella stessa misura; ossia fenomeni naturali straordinari, atti terroristici, danni ambientali). Nel complesso, il rischio a carico della Confederazione diminuisce rispetto alla situazione attuale. Poiché l'importo del premio federale deve essere calcolato secondo principi attuariali²⁴, i premi per la restante copertura federale diminuiscono di conseguenza. La dotazione del Fondo per danni nucleari cresce così con minore velocità. Attualmente il capitale del Fondo ammonta a circa 529 milioni di franchi svizzeri.

I rischi che la Confederazione deve continuare a coprire attraverso tale Fondo sono i seguenti:

- danni conseguenti a eventi bellici, esclusi dalla responsabilità civile ai sensi della convenzione di Parigi²⁵. A questo riguardo, tuttavia, la Svizzera ha formulato una riserva che prevede la responsabilità civile dell'esercente svizzero di un impianto nucleare anche per questo genere di rischi. Il rischio di eventi bellici non è assicurabile in tutto il mondo, e quindi anche in Svizzera può essere coperto solamente dalla Confederazione;
- danni nucleari che si verificano sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti siano stati rispettati (cosiddetti danni entro i limiti di tolleranza, al 50 % come in precedenza);
- Inoltre, la Confederazione continua a coprire i cosiddetti danni tardivi, ossia quelli per cui il risarcimento può essere preteso solo dopo la scadenza del termine di perenzione di 30 anni. Di conseguenza non possono più essere fatte valere pretese nei confronti dell'esercente responsabile;
- inoltre, in caso di incidente nucleare all'estero, la Confederazione attinge al Fondo per danni nucleari per versare la propria quota della terza tranche di cui alla convenzione complementare di Bruxelles (secondo i calcoli attuali, ca. 9,7 mio. EUR).

Se la copertura privata sarà ridotta a seguito di un'indisponibilità di capacità assicurativa sul mercato internazionale, la Confederazione aumenterà nuovamente la propria copertura in proporzione, e quindi anche il premio federale. La revisione non comporta in nessun caso un aumento della copertura a carico della Confederazione rispetto alla situazione attuale. La presente revisione non aumenta, bensì riduce il rischio a carico della Confederazione.

Le formule di cui agli allegati 1–3 ORCN per il calcolo del premio federale non richiedono adeguamenti. L'UFE ha a disposizione uno strumento di calcolo che permette di applicare tali formule. A seguito delle modifiche apportate dalla presente revisione, questo strumento di calcolo interno deve essere adeguato. A tal fine, deve essere assegnato un mandato esterno.

La revisione parziale dell'ORCN non produce ripercussioni sull'effettivo del personale della Confederazione.

La revisione parziale dell'ORCN non produce ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale o di altro genere per Cantoni e Comuni.

3. Ripercussioni sull'economia, l'ambiente e la società

La revisione parziale dell'ORCN riguarda direttamente gli esercenti di impianti nucleari situati in Svizzera, ossia BKW SA quale esercente della centrale nucleare di Mühleberg, Axpo quale esercente della centrale nucleare di Beznau I e II, Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG, Kernkraftwerk Leibstadt AG, ZWILAG AG, l'Istituto Paul Scherrer e il Politecnico federale di Losanna (EPFL). Per questi esercenti non vi saranno variazioni nell'entità dell'obbligo di copertura. Come prima, corrisponderanno dei premi alla Confederazione e agli assicuratori privati. L'importo totale dei premi da pagare rimarrà approssimativamente invariato. Gli esercenti di impianti nucleari responsabili pagheranno somme maggiori ai fornitori della copertura privata (che viene ampliata) e minori alla Confederazione (la cui copertura si riduce in proporzione). Non vengono imposti nuovi obblighi o costi per i soggetti interessati.

²⁴ Art. 12 cpv. 2 LRCN

²⁵ Art. 9 convenzione di Parigi: «L'esercente non è responsabile dei danni nucleari causati da un incidente nucleare se questo incidente è direttamente dovuto ad atti di conflitto armato, di ostilità, di guerra civile o d'insurrezione.»

Di conseguenza, la revisione non produce alcun effetto sui prezzi dell'elettricità e di riflesso sui consumatori.

La revisione non produce ripercussioni nemmeno sulla crescita, la concorrenza e gli insediamenti.

4. Commento ai singoli articoli

Art. 1 In generale

Articolo 1 lettera c numero 2: nella descrizione dei «prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di combustibile esausti, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg» viene utilizzato nel testo tedesco il termine «Wiederaufbereitung», che non compare né nella LRCN né nella convenzione di Parigi. Nella LENU viene impiegato il termine «Wiederaufarbeitung». Di conseguenza, la terminologia della versione tedesca dell'ORCN va adeguata a quella della LENU, riportando il termine «Wiederaufarbeitung».

Art. 2 Ammontare totale ridotto

Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva e 3: la versione tedesca subisce un adeguamento di natura linguistica (inserimento del caso genitivo dopo «zuzüglich»).

Art. 4 Importi di base

Capoverso 1, frase introduttiva: l'importo di base della copertura privata ammontava finora a un miliardo di franchi svizzeri. Ora l'assicurazione privata può garantire l'intera copertura di cui all'articolo 1 ORCN, vale a dire 1200 milioni di euro. Di conseguenza, l'importo di base per la copertura privata va fissato a 1200 milioni di euro.

Capoverso 1 lettera c numero 2: nella versione tedesca il termine «Wiederaufbereitung» deve essere sostituito con «Wiederaufarbeitung» (cfr. commento all'art. 1).

Soppressione del capoverso 2: poiché l'importo di base della copertura privata ora è stabilito in euro, questo capoverso non è più pertinente e viene abrogato.

Art. 7 Rischi esclusi dalla copertura

Il Consiglio federale specifica i rischi che il fornitore della copertura privata può escludere dalla copertura privata²⁶. Ai sensi dell'articolo 7 ORCN, si tratta dei rischi seguenti:

- fenomeni naturali straordinari (esclusi al 100 %);
- eventi bellici (esclusi al 100 %);
- atti terroristici (esclusi al 50 %);
- danni entro i limiti di tolleranza²⁷ (esclusi al 50 %);
- danni ambientali (esclusi al 50%);
- prescrizione tra 10²⁸ e 30 anni rispettivamente tra 20²⁹ e 30 anni.

La formulazione attuale dell'articolo 7 ORCN elenca fattispecie che il fornitore della copertura privata può escludere dalla copertura. In altre parole, il fornitore della copertura privata può comunque assicurare, in toto o in proporzione maggiore a quanto stabilito nell'articolo 7 ORCN, rischi che possono essere esclusi in toto o in parte, e può anche ritornare su tale punto. Già allo stato attuale l'articolo 7 pone quindi una clausola di flessibilità, auspicata dal settore assicurativo privato per poter reagire rapidamente all'evoluzione della capacità assicurativa sul mercato internazionale.

²⁶ Art. 9 cpv. 4 LRCN

²⁷ Danni nucleari che si verificano sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti siano stati rispettati.

²⁸ Art. 7 cpv. 1 lett. c: le pretese non fatte valere entro 10 anni dall'evento pregiudizievole o dalla fine di un effetto prolungato.

²⁹ Art. 7 cpv. 1 lett. d: le pretese non fatte valere entro 20 anni dalla perdita, dal furto o dall'abbandono del possesso di sostanze nucleari.

Nuovo capoverso 3: per chiarezza, questa possibilità di adeguamento per i fornitori della copertura privata viene stabilita in un nuovo capoverso.

Art. 8 Contributi per gli impianti nucleari

L'articolo 8 stabilisce che i contributi che l'esercente responsabile deve versare per la copertura federale sono calcolati conformemente agli allegati 1 e 3. Viene altresì sancito che i contributi per l'anno successivo siano fissati entro il 15 dicembre.

Capoverso 2: se gli assicuratori privati modificano la copertura per i rischi esclusi ai sensi dell'articolo 7, devono informarne l'UFE il prima possibile, e comunque non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente (cfr. commento all'art. 10 cpv. 4). Di conseguenza, in tal caso anche il termine per il calcolo e la riscossione del premio federale va prorogato fino al 15 febbraio. Questo termine è necessario perché, di norma, lo strumento di calcolo del premio federale deve essere ancora aggiornato e questo nel periodo delle festività di fine anno.

Art. 9 Contributi per i trasporti di sostanze nucleari

Il calcolo dei contributi per la copertura dei danni nucleari che sono tenuti a versare alla Confederazione coloro che rispondono del trasporto di sostanze nucleari è disciplinato negli allegati 2 e 3. L'UFE stima e riscuote in anticipo i contributi per ciascun esercizio annuale, operando una distinzione tra i trasporti di sostanze nucleari menzionati nell'articolo 1 lettera c (copertura di 1,2 mia. euro) e quelli di cui all'articolo 2 capoverso 3 (copertura di 80 mio. euro). L'UFE calcola i contributi definitivi al termine dell'esercizio annuale. Eventuali differenze rispetto ai contributi stimati e versati ai sensi dei capoversi 2 e 3 sono rimborsate o rimosse successivamente³⁰. Diversamente da quanto stabilito all'articolo 8, che disciplina il calcolo e la riscossione dei contributi per la copertura della Confederazione per gli impianti nucleari, l'articolo 9 non prevede alcun termine per la riscossione provvisoria e definitiva dei contributi federali per i trasporti. I fornitori della copertura privata annunciano i loro premi per la copertura privata rispettivamente entro il 15 novembre (premio provvisorio per l'anno successivo) ed entro il 31 gennaio (premio definitivo per l'anno precedente)³¹.

Per analogia con l'articolo 8, l'articolo 9 va integrato con l'indicazione di un termine per la riscossione del premio federale. L'UFE deve riscuotere i premi provvisori entro il 15 dicembre e i premi definitivi entro il 28 febbraio.

Art. 10 Obbligo di notifica

Il premio federale per la copertura ai sensi della LRCN è calcolato secondo le formule di cui agli allegati 1–3 ORCN e si basa, tra l'altro, sui premi dei vari assicuratori privati. I fornitori della copertura privata devono notificare all'UFE entro il 15 novembre i premi che applicheranno nell'anno successivo per la loro copertura privata ai sensi della LRCN. Ciò vale sia per i premi per gli impianti nucleari che per quelli per i trasporti previsti per l'anno successivo. Se sono necessari adeguamenti alla copertura privata dei rischi esclusi in base all'articolo 7 ORCN, i fornitori della copertura privata devono notificarli all'UFE il prima possibile. Poiché in genere gli impegni relativi alla capacità assicurativa dei riassicuratori esteri non sono disponibili che a metà dicembre, in questo caso il termine per la notifica è prorogato dal 15 novembre al 15 dicembre. Di conseguenza, viene esteso anche il termine per il calcolo e la riscossione del premio federale da parte dell'UFE (cfr. commento all'art. 8).

Allegati 1–3

Gli allegati vedono un adeguamento della terminologia nella versione tedesca («Wiederaufarbeitung» anziché «Wiederaufbereitung», cfr. commento all'art. 1 e n. 1.3). Inoltre, vengono soppressi i valori assoluti attualmente indicati tra parentesi. Di conseguenza, in futuro non sarà necessario modificare ogni volta gli allegati nel quadro di una revisione dell'ordinanza qualora venga adeguato l'importo totale della copertura privata o il fornitore della copertura privata modifichi la sua copertura per i rischi

³⁰ Art. 9 ORCN

³¹ Art. 10 cpv. 2 lett. a e b ORCN

Rapporto esplicativo concernente la
revisione dell'ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare

esclusi (art. 7 ORCN). Sarà sufficiente il rimando alla disposizione dell'ORCN applicabile caso per caso.